

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Toscana - Firenze – Sezione III - Sentenza del 12 maggio 2015, n. 796.

Il diritto di utilizzare il sostantivo "Lega" nel simbolo elettorale non è esclusivo appannaggio della "Lega Nord". Si tratta, infatti, di una denominazione generica, peraltro già ampiamente utilizzata nelle competizioni elettorali (es. Lega Pensionati o Lega Todaro), di cui nessun soggetto dell'ordinamento può appropriarsi in via esclusiva.

Omissis

L'art. 4, comma 4, lett. a) della L.R. Toscana n. 74 del 2004 dispone che non è ammessa presentazione alle competizioni elettorali per la elezione del Consiglio Regionale di "contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici" ed è in applicazione della suddetta disciplina normativa che l'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Firenze ha escluso dalla competizione elettorale regionale, ai sensi del successivo art. 6, comma 2, della stessa L.R. n. 74 del 2004, "il gruppo di liste contrassegnato dal simbolo "Lega Toscana - Più Toscana", ritenendo che il relativo contrassegno evidenzi "più di un profilo confusorio con il simbolo presentato per questa consultazione elettorale dalla lista "Lega Nord Salvini".

Rileva in via preliminare il Collegio come la questione giuridica sottoposta all'esame del giudice amministrativo attenga esclusivamente alla verifica della corretta interpretazione e applicazione delle surrichiamate norme della legislazione regionale e allo scrutinio relativo alla sussistenza o meno, nella specie, del profilo della "confondibilità" tra contrassegni elettorali, previsto dalla citata normativa regionale come presupposto per la esclusione dalla competizione elettorale; la verifica della richiamata "confondibilità" tra simboli elettorali assume significativo rilievo nella legislazione elettorale, essendo volta a garantire la libertà e genuinità dell'espressione di voto da parte del Corpo elettorale, evitando che i singoli elettori possano essere indotti in errore nell'individuare il gruppo politico cui intendono attribuire il loro consenso; rispetto alla suddetta questione squisitamente giuridica rimangono totalmente estranee le questioni attinenti ai rapporti politici cui è fatto riferimento negli atti di giudizio e cioè relative alle attuali e pregresse militanze politiche delle diverse persone che si presentano come candidati alle prossime elezioni nelle lista "Lega Toscana - Più Toscana", trattandosi di vicende prive di rilievo al fine della decisione della presente controversia.

Osserva il Collegio che ai fini di valutare la presentazione di contrassegni di lista identici o facilmente confondibili con quelli già presentati o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici l'interprete deve fare riferimento alla normale diligenza dell'elettore medio, potendo raggiungere la conclusione della insussistenza del pericolo di confusione tra due simboli laddove gli elementi di differenziazione presenti risultino prevalenti sugli elementi che accumulano i due contrassegni. Rileva il Collegio che nella specie il paventato profilo confusorio non appare sussistere, essendo ben netti i caratteri differenziali del contrassegno della "Lega Nord Toscana" rispetto a quelli propri della lista "Lega Toscana - Più Toscana". Deve essere sul punto, in primo luogo, evidenziato che alcuni elementi presenti nei due contrassegni assumono valenza neutra, così che non può ritenersi che alcun gruppo o partito politico possa vantare in via esclusiva il diritto al loro utilizzo; ciò vale per l'uso del sostantivo "Lega", del quale non può ritenersi che la "Lega Nord" vanti in via esclusiva il diritto di utilizzo, trattandosi di denominazione generica di cui nessun soggetto dell'ordinamento può appropriarsi in via esclusiva, peraltro già ampiamente utilizzata nelle competizioni elettorali (es. Lega Pensionati o Lega Todaro di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2551 del 2011); ciò vale ancor più con riferimento alla parola "Toscana", apparendo normale l'ampio utilizzo del riferimento alla denominazione regionale in elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Toscana. In secondo luogo, se è vero che i due simboli in considerazione presentano elementi comuni (il riferimento è soprattutto all'utilizzo della bandiera del Granducato di Toscana), è altrettanto vero che gli elementi differenziali appaiono senz'altro superiori; il contrassegno della "Lega Toscana - Più Toscana" è tutto centrato sulla suddetta bandiera, che costituisce la parte centrale e predominante del simbolo, sopra il quale campeggia la denominazione "Lega Toscana" e sotto il quale si trova l'altra denominazione "Più Toscana"; al contrario il contrassegno della Lega Nord Toscana presenta quale elemento identificativo centrale la storica figura di Alberto da Giussano, vero dato identificativo della Lega Nord, rispetto al quale la bandiera granducale (che peraltro presenta stemmi araldici diversi, sotto il profilo dei contenuti lineari, simbolici e cromatici, da quelli utilizzati dall'altra lista) ha una posizione del tutto marginale e sotto il quale appare, in caratteri e coloritura gialla di tutta evidenza, il nome del leader della Lega Nord medesima (Salvini). Ne emerge un quadro in cui è da escludere la confondibilità tra simboli, il che porta a concludere che "le delineate differenze di rappresentazione, di colore, di dicitura di simboli presenti nei predetti contrassegni escludono il rischio della loro confondibilità e la possibilità di indurre in errore gli elettori" (così il Cons. Stato, Sezione V, sentenza 2551

del 2011, proprio riferito a fattispecie analoga alla presente e sempre attinente alla possibile confondibilità di simbolo elettorale con quello della Lega Nord).

Il Collegio osserva infine che non appare neppure convincente il riferimento effettuato dall'Ufficio Centrale Regionale in sede di reiezione del ricorso in opposizione alla possibile induzione in errore dell'elettore "per la ipotizzabile affinità tra le due compagini politiche in realtà pacificamente inesistente"; anche in questo caso deve essere evidenziato che quel che rileva giuridicamente è la mera confondibilità tra simboli, che è da escludere per i profili sopra evidenziati, mentre non assume rilievo in questa sede la tematica delle affinità politiche tra le liste, che potrebbe astrattamente sussistere (giacché non esiste monopolio neppure sulle strategie e gli obiettivi politici, come ad esempio quelle autonomistiche), ma che nel caso concreto non appare al Collegio emergere in modo tale da poter determinare un elemento di confondibilità e indurre in errore l'elettore.

Omissis